



VERBALE DI ACCORDO

del giorno 28 dicembre 2016

tra:


Equitalia S.p.A., Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. ed Equitalia Giustizia S.p.A.


e

le Segreterie degli Organi di Coordinamento delle Rappresentanze Sindacali Aziendali delle OO.SS. FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UGL, UILCA, assistite dalle rispettive Segreterie Nazionali.

Premesso che:

- a) l'art. 42 del C.C.N.L. del 09/04/2008 prevede l'attribuzione di un Premio Aziendale (VAP), definito a livello aziendale in correlazione ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aventi come obiettivo incrementi di produttività di lavoro e di qualità;
- b) con il Verbale di Accordo del 12 dicembre 2013, di poco precedente le definitive intese in materia di trattamenti economici e normativi che hanno prodotto per tutti gli AdR del Gruppo nonché Holding ed Equitalia Giustizia un'unica normazione in materia di CIA, le Parti avevano stipulato un accordo in materia di Premio Aziendale, di durata triennale, la cui ultima erogazione è avvenuta nel mese di giugno del 2015 basato sulla misurazione dell'indicatore di risultato della gestione economica (MOL);
- c) In continuità con i criteri di erogazione del Premio di cui al precedente capoverso, in data 17 novembre 2015 le medesime Parti avevano stipulato apposito Verbale di Accordo in tema di Premio aziendale 2015 (erogato nel mese di giugno del corrente anno) misurato e basato sui medesimi indicatori di risultato economico aziendale della gestione caratteristica (MOL) applicando allo stesso i regimi di tassazione agevolata previsti dalla legislazione all'epoca vigente (L. 28/12/2015 n. 208);
- d) le Parti, come sopra costituite, coerentemente con quanto stabilito nel tempo dalle regolamentazioni in materia di regimi fiscali agevolati collegati alla corresponsione di premi variabili di produttività e in accordo con i principi e le linee guida contenuti nella Legge di stabilità 2017 (L. 11 dicembre 2016 n. 232) si danno reciprocamente atto e convengono che le somme oggetto di erogazione di cui al presente accordo saranno sottoposte ai regimi fiscali contenuti nella Legge citata, in quanto riferite ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili;

 FABI	 FIRST/CISL	 FISAC
 UGL	 UILCA	

- 
- e) in relazione ai suddetti indicatori di performance, le Parti, condividendo il comune intento di proseguire nell'impegno verso una sempre maggiore efficientazione aziendale, si danno inoltre reciprocamente atto e confermano di avere già individuato – in piena continuità con quanto convenuto nei precedenti accordi di dicembre 2013 e novembre 2015, - gli indici di bilancio e di risultato economico della gestione, quali parametri sulla base dei quali calcolare e corrispondere le previste erogazioni, come nel seguito meglio dettagliato;

premessò inoltre che

- f) i numerosi interventi legislativi succedutisi nel tempo che hanno concretamente ridotto gli strumenti e gli spazi di manovra per la riscossione nonché i margini di redditività aziendali; con un quadro macroeconomico ancora percorso da modesti segnali di ripresa, il varo del Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 159 di semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, ma soprattutto il varo della L. 225/2016 (conversione del c.d. "Decreto fiscale 193/2016) rendono ancora più pressante l'esigenza di contenere il costo del fattore lavoro a partire dalle componenti variabili della retribuzione.

Considerato infine che:


- g) allo scopo di riconoscere l'impegno profuso dai lavoratori/lavoratrici del Gruppo nel corso del corrente anno, anche in considerazione dei mutamenti organizzativi intervenuti a seguito delle operazioni societarie straordinarie che hanno visto confluire in un unico AdR i preesistenti tre soggetti societari, è intenzione delle Parti prevedere l'erogazione di un Premio Aziendale al verificarsi delle condizioni indicate nel seguito.


Le Parti, pertanto, dopo ampia ed approfondita discussione, convengono e stipulano quanto segue.

1. Le premesse e i considerata costituiscono parte integrante del presente Verbale.
2. Per il corrente anno di competenza 2016 il suddetto Premio sarà pertanto corrisposto al personale delle Aree professionali ed ai Quadri direttivi delle Società del Gruppo Equitalia S.p.A. negli importi riportati nella tabella allegata al presente Accordo, di cui costituisce parte integrante.
3. L'erogazione del premio aziendale avverrà di norma con le competenze del mese di giugno 2017.



FABI



FIRST/CISL



FISAC


UGL


UILCA



Handwritten initials

Handwritten signature

4. Tale Premio, in coerenza con quanto previsto dal citato art. 42 del vigente CCNL, e in accordo con i sopra richiamati principi e linee guida delle norme di legge in materia di regime di tassazione agevolata, sarà erogato in presenza di un risultato del margine operativo lordo (MOL) positivo ed incrementale rispetto all'esercizio dell'anno precedente (2015) a livello di bilancio consolidato di Gruppo. In questo senso, a valle dell'approvazione annuale del suddetto bilancio consolidato, le Parti si impegnano ad incontrarsi per verificare il raggiungimento di tale obiettivo ed esprimere reciproche valutazioni.
5. In merito ai criteri di erogazione, le Parti intendono richiamare come pienamente validi anche quelli individuali di riduzione o esclusione del Premio previsti nel suddetto art. 42 CCNL.
6. In relazione a quanto previsto dal comma 1 del citato art. 42 CCNL, i suddetti premi saranno parametrati in base all'inquadramento (e comunque in coerenza con quanto previsto al punto n. 2 del chiarimento a verbale dell'art. 119 CCNL del 12 luglio 1995 circa gli assegni mensili sostitutivi degli automatismi di carriera), tenendo a riferimento tendenzialmente la scala parametrica del CCNL. In proposito, si richiamano qui come pienamente validi anche i criteri individuali di riduzione o esclusione del premio previsti nel suddetto art. 42 CCNL.
7. Il Premio di cui all'allegata tabella sarà corrisposto a tutti i dipendenti in premessa, in forza attiva alla data del 1° gennaio 2017.
8. Le Parti si impegnano ad incontrarsi nel corso del mese di gennaio 2017 al fine di approfondire e valutare la concreta possibilità di erogare, ai sensi della normativa vigente, quota parte del suddetto Premio aziendale in benefit di welfare aziendale.
9. Le Parti convengono infine che il suddetto Premio Aziendale è già comprensivo di tutti i riflessi sugli istituti retributivi diretti, indiretti e differiti, compresa la previdenza complementare e il trattamento di fine rapporto, e pertanto non entrerà nella base di computo di nessuno dei predetti istituti.

Equitalia S.p.A.

Handwritten signature

Equitalia Servizi di Riscossione Sp.A.

Handwritten signature

Equitalia Giustizia S.p.A.

FABI

Handwritten signatures for FABI and UGL

FIRST/CISL

Handwritten signature for FIRST/CISL

FISAC

Handwritten signature for FISAC

UGL

UILCA

Handwritten signature for UILCA

**ALLEGATO 1 ALL'ACCORDO DEL 28/12/2016
PREMIO AZIENDALE 2016**

Manni
Leopoldo

LIVELLI	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA	EQUITALIA SPA	EQUITALIA GIUSTIZIA SPA
QD4	4.040	3.761	3.102
QD3	3.422	3.188	2.630
QD2	3.050	2.841	2.344
QD1	2.870	2.673	2.205
3A4L	2.520	2.345	1.935
3A3L	2.345	2.182	1.800
3A2L	2.215	2.059	1.699
3A1L	2.100	1.953	1.611
2A3L	1.970	1.834	
2A2L	1.895	1.762	
2A1L	1.845	1.716	
Liv. Unico	1.720	1.597	

FIRST
Ellena

Manni
Leopoldo

VGL
Leopoldo

Leopoldo
Manni

FABRI
Leopoldo
Manni

FISAS CGL
Leopoldo
Manni

Leopoldo
Manni
Leopoldo
Manni
Leopoldo
Manni